



**PDF Eraser Free**

e ritenuto insussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il Tribunale, con il provvedimento in questa sede impugnato, ha respinto il ricorso, dopo aver fissato l'udienza di comparizione (mancando la videoregistrazione dell'audizione espletata dalla Commissione Territoriale), senza procedere alla nuova audizione della ricorrente, richiesta da quest'ultima, ritenendo non necessari chiarimenti sulla documentazione depositata e sugli elementi già acquisiti.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che, sentita dalla Commissione Territoriale, la cittadina straniera ha riferito: di essere nata e cresciuta nel villaggio di Makeke, di essersi poi trasferita nella capitale Benin City, dove aveva vissuto dai 15 anni in avanti, al netto di lunghi periodi trascorsi a Cotonou (Benin) e al villaggio di origine; di essere di etnia makeke e di religione cristiana; di parlare makeke ed edo; di aver studiato fino a concludere le scuole medie inferiori; di aver lavorato come sarta e collaboratrice domestica; di avere una famiglia di origine composta da i genitori (di cui il padre sarebbe deceduto circa tre anni fa) e tre fratelli, e che i familiari attualmente risiedevano a Makeke; di non essere sposata ma di avere un figlio di circa 17 anni.

Quanto ai motivi per i quali ha deciso di lasciare il proprio Paese, il Tribunale ha precisato che, sempre in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, la donna ha dichiarato: di aver lasciato il proprio Paese nei giorni intorno a capodanno 2022/2023; che all'età di circa quindici anni si era trasferita da sola a vivere nella città di Benin City; che, dopo avere terminato un apprendistato come sarta, aveva chiesto aiuto ad un'amica per avere un prestito per avviare una propria attività autonoma di sartoria; che questa amica le aveva presentato una donna disponibile a prestare del denaro, offrendosi come garante del prestito; che, una volta ricevuto il finanziamento, aveva avviato la sua attività, ma nei mesi successivi non era riuscita a restituire il



**PDF Eraser Free**

capitale secondo gli accordi inizialmente presi; che la sua insolvenza aveva scatenato una reazione violenta da parte delle persone da cui aveva ricevuto il denaro, le quali avevano ucciso la sua amica, che aveva fatto da garante, e avevano minacciato i suoi familiari nel villaggio di origine; di essere stata rapita e violentata dai creditori; che, per sfuggire a ritorsioni, si era trasferita i primi due anni di vita del bambino; di essere successivamente tornata a Benin City insieme al figlio, dove aveva trovato lavoro come domestica a casa di una donna di nome [redacted] la quale viveva facendo la spola tra la Nigeria e la Germania e, dopo circa otto/nove anni di vita in casa di questa signora, quest'ultima le aveva proposto di viaggiare insieme a lei, per emigrare in Germania, e aveva curato tutte le procedure preparatorie al viaggio; che, una volta giunta in Germania, era stata informata dalla signora Agbe che doveva prostituirsi, per restituire il debito maturato di € 20.000; di aver discusso animatamente con questa donna, tanto che le loro grida sarebbero state sentite da una vicina di casa, anch'essa nigeriana, che le aveva suggerito di raggiungere l'Italia; di essere partita dopo circa una settimana e, arrivata in Italia, aveva chiesto aiuto presso una chiesa nigeriana locale, trovando ospitalità presso una connazionale e vivendo con l'aiuto del pastore della chiesa; di avere timore, per il caso di rientro nel proprio Paese di origine, dei suoi creditori e della *madame*.

Esaminate tali dichiarazioni, il Tribunale ha ritenuto credibili gli elementi acquisiti circa la nazionalità e la provenienza della donna, ma non credibile la narrazione degli eventi che avevano determinato l'espatrio e i timori espressi in caso di rientro nel Paese d'origine, per avere la ricorrente fornito dichiarazioni generiche e non adeguatamente circostanziate, da cui non era possibile desumere il reale vissuto della donna, rilevando che quest'ultima aveva fornito elementi piuttosto generici in merito al prestito contratto per avviare la propria attività di sarta e alle pressioni subite dall'amica che le aveva





fatto da garante, anche a seguito di espressa richiesta di maggiori informazioni. Il medesimo Tribunale ha evidenziato che, una volta chiesto dalla Commissione Territoriale se i creditori l'avessero più avvicinata in qualche modo, la ricorrente aveva genericamente riferito che si presentavano sempre e che per questo viveva con quella signora con la quale era poi venuta in Europa. Altrettanto scarse sono state ritenute dal Tribunale le informazioni relative alla signora presso cui la ricorrente aveva lavorato e vissuto a Benin City e che in seguito, secondo il racconto della donna, l'aveva portata in Italia, come pure gli elementi relativi alla proposta di andare a lavorare in Germania, oltre che alla lite insorta quando è arrivata lì. Per lo stesso Tribunale, era, inoltre, confuso il ruolo ricoperto dalla vicina di casa in Germania e le modalità del trasferimento in Italia, aggiungendo che si presentava contraddittorio il fatto che il figlio della ricorrente vivesse a casa dell'asserita *madame* e che non avesse avuto alcun problema in seguito alla fuga della madre dalla Germania. Infine, il menzionato Tribunale ha dato rilievo al fatto che agli atti vi era una relazione di Idea Donna Onlus, nelle cui conclusioni si leggeva che non erano stati rilevati indicatori di rischio.

Alla luce della ritenuta non credibilità del narrato, il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in assenza di un rischio, in caso di rientro nel Paese di origine, di subire episodi qualificabili come atti di reale persecuzione, fisica o psichica, secondo la definizione dell'art. 7 d.lgs. n. 251 del 2007.

Parimenti, lo stesso Tribunale non ha ritenuto presenti gli elementi per accogliere la domanda di protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio, secondo quanto sancito all'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, ed ha escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. cit.





Il Tribunale ha escluso anche la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione speciale, in quanto, vista la non credibilità del narrato, non emergeva il rischio per la ricorrente, in caso di rimpatrio, di tortura o trattamenti inumani o degradanti e la documentazione prodotta non era sufficiente a valutare con positività il percorso di integrazione della donna.

Avverso tale statuizione, la cittadina straniera ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di censura.

Il Ministero non si è difeso con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione, al fine di partecipare alla eventuale udienza pubblica di discussione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 35-bis, comma 11, lett. a), d.lgs. n. 25 del 2008 in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., poiché l'audizione della ricorrente da parte della Commissione Territoriale si è svolta in assenza di videoregistrazione e il Tribunale ha errato nel non accogliere l'istanza di audizione, in quanto non può sostenersi un'equipollenza tra verbale e videoregistrazione e, comunque, pur seguendo la giurisprudenza di questa Corte – secondo cui non vi è un automatismo tra indisponibilità della videoregistrazione, obbligo del Giudice di fissare udienza e ripetizione dell'audizione – dalla parte motiva del decreto emergeva chiaramente la necessità di dell'espletamento di tale incombenza, visto che le ragioni che hanno determinato il giudicante a ritenere non credibile il narrato riguardavano principalmente l'asserita genericità di quanto esposto.

In altre parole, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto procedere all'audizione del ricorrente, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, lettera a), d.lgs. n. 25 del 2008 in quanto non risultava disponibile la videoregistrazione di cui al precedente comma 8 e, in assenza di videoregistrazione, era indispensabile che l'Autorità adita ascoltasse personalmente la richiedente asilo per accertare sia la credibilità sia la





coerenza intrinseca ed estrinseca del racconto reso, oltre che per valutare l'opportunità di assumere d'ufficio ulteriori mezzi istruttori, tenuto conto, inoltre, ai sensi dell'art. dell'art. 35-bis, comma 11, lettera b), d.lgs. cit., l'audizione della richiedente asilo era necessaria per dare atto del percorso di integrazione.

Ad opinione della ricorrente, la necessità di una nuova audizione emergeva anche dal fatto che le ragioni che avevano determinato il giudicante a ritenere non credibile il narrato riguardavano principalmente l'asserita genericità di quanto esposto, con la conseguenza che una nuova audizione avrebbe consentito di approfondire gli aspetti ritenuti generici e valutare l'attendibilità della cittadina straniera.

A tal fine, la ricorrente ha richiamato una decisione di questa Corte (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10786 del 17/04/2019), ove è stato affermato che non ha rilievo la circostanza che il richiedente asilo abbia ommesso di prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha in sé ricadute sul suo diritto di difesa. La parte ha, quindi, aggiunto che, nel caso *de quo*, la ricorrente aveva espressamente richiesto l'audizione nel ricorso al Tribunale e il giudice ha fatto espressamente riferimento alla genericità del narrato, facendo discendere la non credibilità da tale genericità, con la conseguenza che la nuova audizione della ricorrente era da ritenersi necessaria al fine di approfondire il narrato e valutare la effettiva credibilità della donna.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo il Tribunale ommesso di considerare la circostanza che la ricorrente era stata vittima di tratta ed anche il conseguente rischio di *re-trafficking*.





Secondo la ricorrente, il fatto che la stessa fosse stata vittima di tratta appariva verosimile, alla luce del vissuto e del narrato, in quanto, per giungere in Italia, aveva sicuramente (come accade per molte donne nigeriane) contratto un debito che avrebbe dovuto restituire attraverso l'esercizio della prostituzione.

**2.** Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della intima connessione esistente, e si rivelano fondati, sia pure nei termini di seguito evidenziati.

**2.1.** Secondo l'orientamento oramai consolidato di questa Corte, e condiviso dal Collegio, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che : a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26124 del 17/11/2020).

Nella specie il Tribunale ha rigettato l'istanza di audizione affermando quanto segue: *«Con riguardo all'istanza di audizione della richiedente, il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazione depositata in atti e alla luce degli elementi già acquisiti, non risulta indispensabile richiedere alcun chiarimento. La stessa giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che "(...) il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione*





*delle parti (...). Ciò, beninteso, e sempre stando all'inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dare corso all'audizione del richiedente" (v. Cass. cit.). D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. Sentenza Moussa Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, del 26.7.2017).»*

Occorre tuttavia considerare che la richiedente asilo ha dedotto di avere prospettato di essere stata vittima di tratta, evidenziando, nell'illustrare il secondo motivo, quanto segue: *«in primis il viaggio della ricorrente per giungere in Europa che sicuramente, come accade per molte giovani donne nigeriane, è avvenuto tramite indebitamento nonché le condizioni di vita della medesima ed anche le stesse dichiarazioni circa il suo vissuto in Italia, risultanti come espressamente indicato dalla Commissione, vaghe generiche e reticenti.»*

Va ribadito che le garanzie procedurali specifiche per le vittime di tratta o presunte tali sono di primaria importanza con riguardo alle modalità di audizione del richiedente asilo, ai fini non solo dell'emersione dei fatti e della loro completa ricostruzione, ma anche dell'adeguata informazione da fornire alla presunta vittima circa ogni profilo di rilevanza delle sue dichiarazioni e, soprattutto, circa l'eventualità di adesione al programma di protezione anti-tratta (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16511 del 13/06/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24573 del 04/11/2020).

Alla stregua di detto contesto, il giudice del merito è tenuto anche a verificare con quali modalità e con quale contenuto si sia svolta l'audizione avanti alla Commissione Territoriale. Inoltre la credibilità della storia (che opera ad un tempo sul piano dell'allegazione e della prova dei fatti) deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale





autenticamente riferibile al richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nelle linee guida elaborate dall'UNHCR. Infatti, ove sia allegata nel ricorso o nel corso del giudizio la situazione di tratta, la valutazione di credibilità presenta le connotazioni peculiari e speciali di cui si è detto, con la conseguenza che l'attenzione del giudice dovrà concentrarsi sugli elementi sintomatici della tratta e attenuarsi sugli altri (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16511 del 13/06/2024).

Questa Corte ha, peraltro, affermato che, ove nel giudizio emerga un quadro indiziario ancorché incompleto, che faccia temere che quest'ultima sia stata vittima non dichiarata di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o anche all'esistenza di allegazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell'audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24573 del 04/11/2020).

**2.2.** Nel caso di specie, il Tribunale non si è adeguato ai principi enunciati, essendosi fermato alla constatazione che il racconto della ricorrente, come reso davanti alla Commissione Territoriale, si era rivelato non sufficientemente dettagliato e in parte contraddittorio, comunque non in grado di ricostruire la sua vicenda personale, senza verificare, anche mediante l'audizione della ricorrente, se tale contegno fosse proprio l'effetto della condizione della donna (il cui figlio minore d'età peraltro è rimasto in Nigeria nelle mani della donna che aveva descritto come *madame*), tenendo conto delle linee guida dell'UNHCR e integrando gli elementi acquisiti con le informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta nel Paese di provenienza.





**3.** In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, chiamato a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

**4.** In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

**P.Q.M.**

La Corte

accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, chiamato a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 25 settembre 2025.

**La Presidente**

**Maria Acierno**

